



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALTO CASENTINO”

Via Rita Levi Montalcini, 8/10 – 52015 Pratovecchio Stia (AR)

tel. 0575583729 – fax. 0575583637

CODICE FISCALE 94004090513 - COD. UNIV. UFBDMK

<http://www.icaltocasentino.edu.it>

ARIC812007@istruzione.it – aric812007@pec.istruzione.it



Protocollo per la valutazione degli alunni stranieri neoarrivati

Il presente Protocollo si propone di fornire indicazioni chiare in merito alla valutazione degli alunni stranieri neoarrivati in Italia, in linea con quanto disposto nel Protocollo di accoglienza in uso nell'Istituto.

Per **alunni stranieri neo-arrivati (NAI)** si intendono tutti gli alunni e le alunne inseriti nella scuola italiana da meno di due anni.

Al fine di fornire un inquadramento normativo dell'argomento, si segnalano i seguenti riferimenti:

Il Regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, all' art. 1, comma 9, stabilisce che i *“minori di cittadinanza non italiana...sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”*.

Tale principio, richiamato anche dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014), per quanto finalizzato ad evitare ogni forma di discriminazione degli alunni stranieri, non risolve però la specificità degli alunni NAI.

Il DPR n. 394 del 31 agosto 1999, all'art. 45, comma 4, afferma che *“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento”*.

Le Linee Guida del MIUR (marzo 2006) affermano che, sin dai tempi della legge 517/1977, *“la Scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno”*. Pertanto si deve privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, prendendo in

considerazione: i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Questo principio è richiamato anche dalle **Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri** del febbraio 2014, nelle quali si prevede anche la possibilità di intraprendere **percorsi personalizzati** ossia specifici adattamenti dei programmi per i singoli alunni.

Infine, l'ordinanza sulla *Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022* del 04/06/2022.

Valutazione iniziale

La **valutazione iniziale** coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede l'istituzione annuale di una **Commissione** ad hoc, composta dal Referente alunni stranieri, da un insegnante per ogni classe e da un mediatore linguistico-culturale, impegnata nella rilevazione delle competenze in ingresso al fine di individuare la classe e la sezione di inserimento, per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine (se presente), somministrazione di prove oggettive d'ingresso. Come stabilito dal DPR 394/99 art. 45 comma 2, i minori vengono iscritti alla **classe di corrispondenza anagrafica o ad una classe immediatamente inferiore o superiore**.

Le prove standardizzate vengono individuate dalla Commissione.

Una volta individuata la classe di appartenenza, in accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni NAI con un forte svantaggio linguistico, per i quali il team docente o il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un **Piano Educativo Personalizzato (PEP)**, per gli alunni della scuola primaria, o un **PDP – NAI**, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, entro tre mesi dall'inizio della frequenza scolastica.

Il percorso può essere rivisto e corretto in itinere.

La famiglia ne viene informata.

La durata del PEP varia in base ai progressi dell'alunno/a: di fronte ad un'adeguata motivazione e ad un impegno costante si può ipotizzare una durata di almeno due anni.

Il PEP è un punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero e deve essere redatto anche se il percorso disciplinare riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento i docenti indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali.

In sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività di alfabetizzazione e consolidamento linguistico;

3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché quella della declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);

4. la situazione della seconda lingua straniera nella scuola secondario di primo grado, con l'insegnamento dell'italiano L2 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con le professionalità interne alla scuola (art.5 del DPR n. 89/2009; C.M. n.4 del 15/01/09; Nota MIUR del 08/01/2010).

Come ricordato dal Ministero, inoltre, l'art.5, comma 10, del DPR n. 89/2009 prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana". Tuttavia l'esonero dallo studio della seconda lingua straniera eventualmente previsto per l'alunno straniero inserito in classe prima per promuovere il potenziamento della lingua inglese o italiana, non esclude la possibilità di essere ammesso alla classe seconda, accedendo anche allo studio della seconda lingua straniera nel caso in cui, al termine del primo anno, abbia conseguito una adeguata conoscenza e competenza della lingua italiana (a discrezione del consiglio di classe).

5. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

Il PEP dovrà essere compilato sulla base di quanto di seguito indicato:

- La precedente storia scolastica dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla documentazione scolastica del paese di origine;

- La situazione di partenza dell'alunno, così come emerso dai test standardizzati d'ingresso, sia in relazione alle competenze della lingua italiana, sia delle altre discipline;
- Gli obiettivi **rispetto alla condizione di partenza**;
- La selezione dei contenuti e l'individuazione dei **nuclei tematici fondamentali**, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli **obiettivi minimi** previsti dalla programmazione;
- La selezione dei contenuti e l'individuazione dei nuclei fondamentali potranno riguardare **solo alcune discipline**;
- Lo studio della lingua straniera **potrà essere temporaneamente sospeso**, al fine di favorire l'apprendimento della lingua italiana;
- Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola in collaborazione con gli Enti Locali.

Va valutata anche l'eventualità che, in una prospettiva di valorizzazione della continuità, gli alunni inseriti nella classe quinta della scuola primaria con un Piano Educativo Personalizzato biennale, debbano continuare il percorso nel primo anno della scuola secondario di primo grado.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", il team insegnanti e il Consiglio di Classe al momento della valutazione prendono in considerazione i seguenti indicatori:

- I risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 (lo studente rispetta le fasi di interlingua in rapporto alla lingua di origine);
- I risultati ottenuti nei percorsi programmati;
- Le motivazioni, l'impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di disagio legate al ricongiungimento familiare nel nuovo paese);
- La progressione e le potenzialità di apprendimento.

La stesura del PEP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento.

Per gli alunni NAI con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, tali da essere configurati come BES, la normativa prevede la possibilità di elaborare un PDP da parte del team insegnanti o dal Consiglio di Classe (Direttiva ministeriale sui bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012).

Valutazione quadrimestrale

A. Gli alunni neo arrivati che hanno frequentato per più di 90 giorni e per i quali è stato predisposto un **PEP**, vengono valutati sugli **obiettivi di apprendimento** in esso indicati, tenendo conto dell'impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni.

B. Alunni neo arrivati che hanno frequentato per meno di 90 giorni nel quadrimestre, per i quali non è stato elaborato un PEP e qualora il team insegnanti e i Consigli di Classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione è espressa attraverso un **giudizio globale** sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.

Valutazione finale

In sede di valutazione finale, considerando che nella scuola primaria e secondaria di 1° grado la promozione può essere deliberata "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento", il team insegnanti e il Consiglio di classe potranno deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e ne daranno notizia alla famiglia.

Agli alunni NAI frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado, laddove non vi siano i requisiti, non viene rilasciata la certificazione delle competenze.

Approvato dal Collegio Docenti in data 29/06/2023 con Delibera n. 5

Approvato in Consiglio di Istituto in data 29/06/2023 con Delibera n. 131